

PRIME OSSERVAZIONI SULLE SANZIONI PER I REATI DI EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE O « A VUOTO » NEL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

GIOVANNI FLORA (*)

SOMMARIO: 1. - I criteri ispiratori del progetto. — 2. - Caratteri generali delle sanzioni proposte in materia di assegni. — 3. - Dubbi interpretativi relativi all'art. 62 del progetto. — 4. - Osservazioni critiche sulle sanzioni proposte, alla luce dei canoni di una efficace politica criminale.

1. — I criteri ispiratori del disegno di legge governativo n. 1799, recante « Modifiche al sistema penale », presentato alla Camera dei Deputati il 18 ottobre 1977, sono, come emerge anche dalla « Relazione » che lo accompagna, essenzialmente due: ottenere una maggiore speditezza della giustizia penale che consenta di meglio reprimere i reati più gravi; provvedere allo inasprimento della sanzione per alcuni reati oggi troppo lievemente puniti, pur consistendo in infrazioni socialmente assai rilevanti e frequenti.

Al raggiungimento della prima finalità si è pensato di provvedere soprattutto attraverso un'energica opera di depenalizzazione e attraverso la sostituzione delle brevi pene detentive con opportune « misure alternative » (pena pecuniaria, libertà controllata).

Il soddisfacimento della seconda viene, invece, tendenzialmente assicurato affiancando, alla pena restrittiva della libertà personale, sanzioni « accessorie » nella convinzione che queste abbiano, perlomeno nei casi in cui se ne propone l'adozione, una maggiore efficacia deterrente della stessa pena detentiva.

(*) Assistente ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze.

L'altra possibile via per il raggiungimento della medesima finalità, e cioè l'aumento delle pene edittali, forse più facile, ma certo meno ingegnosa e, comunque, così a lungo battuta nella precedente « novellistica penale » da essere ormai divenuta di una grigia monotonia, viene opportunamente scartata, poiché, si legge nella « Relazione », avrebbe comportato una delicata operazione di comparazione tra i valori da tutelare da intraprendersi più ponderatamente nell'ambito di una revisione di tutta la parte speciale e non in provvedimenti legislativi di portata limitata.

V'è, poi, un'altra ragione, inespressa nella « Relazione », che ha probabilmente indetto il riformatore a sfruttare lo strumento delle pene accessorie. La ragione sta nella ovvia considerazione che, per quanto si fossero potute aumentare le pene principali, ben difficilmente si sarebbero potute portare ad un livello tale da precludere *a priori* la concessione della sospensione condizionale; cosicché, l'inasprimento sarebbe probabilmente rimasto solo « sulla carta ». Per contro, come ben si sa, la sospensione non si estende alle sanzioni accessorie (almeno finché non sarà varato il progetto di riforma del I libro del codice penale approvato dal Senato nell'ormai lontano 1971 e la cui riesumazione appare, peraltro, quanto mai improbabile), che finiscono così per costituire, di fatto, l'unica « vera » pena per l'illecito commesso.

Proprio a questo secondo filone del progetto debbono essere ricondotte le norme relative al divieto di emettere assegni per il periodo di un anno e alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 62 progetto) previste, appunto come pene accessorie, « nei casi più gravi e quando ricorra la recidiva specifica », per la commissione dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario e di emissione di assegno « a vuoto » (art. 116/1° nn. 1) e 2), R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

2. — Questa iniziativa dev'essere, a nostro avviso, guardata, con un certo favore, come uno dei rari esempi di fantasia creatrice del nostro legislatore, sia per lo scopo immediato che si propone (scoraggiare la commissione di un reato la cui commissione è ormai diventata di una frequenza preoccupante), sia per lo strumento sanzionatorio prescelto, che consiste in misure particolarmente apprezzabili per la loro « polivalenza funzionale ».

Ed infatti, il divieto di emissione di assegni, oltre a presentare una indubbia efficacia intimidativa, così strettamente legata com'è al tipo di reato commesso, traduce normativamente quell'idea della « pena-contrappasso » che, come si è recentemente osservato, è idea profondamente radicata nella coscienza umana e la cui rispondenza a criteri di « giustizia » è immediatamente percepibile, sia dalla collettività, sia dal singolo che si è sottoposto, nei confronti del quale funziona anche come costante richiamo all'obbligo violato. Non solo, ma tale sanzione interdittiva finisce per giocare anche un ruolo di « misura di sicurezza », poiché tende ad eliminare, almeno teoricamente, le occasioni di ricaduta nel reato.

Per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza di condanna questa presenta, da un lato, una carica afflittiva ancor più potente, forse, della stessa pena interdittiva, dal momento che colpisce il reo nella sua dignità sociale; da un altro lato, oltre ad essere, come di solito, volta a suscitare la « vigilante attenzione » (si potrebbe dire con terminologia di moda) dei consociati nei confronti di chi si è reso responsabile di illeciti lesivi di interessi collettivi, può ben valere anche come forma di pubblicità dell'applicazione del divieto di emissione di assegni, in modo da cointeressare i cittadini al controllo dell'osservanza della proibizione.

Tuttavia, l'innovazione proposta, nella sua attuale formulazione, suscita alcuni dubbi interpretativi e non sfugge ad alcuni rilievi critici di cui occorrerebbe, a nostro parere, tener conto per rendere le misure di cui si suggerisce l'adozione più conformi ai canoni di una moderna e razionale politica criminale.

3. — I dubbi interpretativi riflettono in parte ed inevitabilmente quelli che si annidano nella non certo felice formulazione dell'art. 116 R.D. n. 1736 del 1933, mentre, per altra parte, sono addebitabili al testo del « nuovo » art. 116-bis del citato regio decreto (art. 62 del disegno di legge).

Nonostante l'apparente chiarezza del dettato normativo, risulta infatti alquanto problematica l'esatta individuazione dei presupposti alternativamente richiesti per l'applicazione delle succennate sanzioni accessorie: la particolare gravità del caso e il requisito della « recidiva specifica ».

Per quanto attiene alla definizione dei « casi più gravi », malgrado gli sforzi di dottrina e giurisprudenza, anche costitu-

zionale, non riteniamo si sia ancora pervenuti ad una soluzione soddisfacente; non potendo certo ritenersi tale quella secondo la quale occorrerebbe riferirsi all'art. 133 cod. pen. (sia primo che secondo comma, in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali). Questa ultima norma, spesso invocata come panacea di tutti i mali, non è forse neanche, di per sè sola considerata, di grande utilità per la determinazione della concreta misura della sanzione, difettando nel modo più assoluto di criteri che offrano una valida chiave di valutazione degli « indici » in esso contenuti.

Un'ulteriore complicazione sorge poi per effetto della discordia che regna tra la dottrina più qualificata e la prevalente giurisprudenza sulla spinosa questione del titoto soggettivo di responsabilità; ritenendo la prima che si possa rispondere del reato in parola solo a titolo di dolo, contrariamente a quanto sostiene la seconda che ammette, pressoché all'unanimità, la possibilità che se ne risponda anche a titolo di colpa. E, pur se la soluzione ha solo un'efficacia indiretta in ordine alla verifica del presupposto per l'applicazione delle misure previste dal disegno di legge (non crediamo infatti si possa sicuramente sostenere che il fatto colposo non integra mai gli estremi del « caso più grave »), la severità e la automaticità di queste ultime consigliano, a nostro avviso, di provvedere comunque ad una più soddisfacente formulazione del testo del citato art. 116.

Per quanto riguarda, invece, l'estremo della « recidiva specifica », tralasciando di addentrarci nella ricerca dei motivi che hanno condotto ad una sua autonoma previsione, visto che è comunemente ritenuta uno dei pochi sicuri « casi più gravi », si pongono essenzialmente due quesiti: se sia o meno necessaria una precedente sentenza di condanna definitiva; se il precedente reato debba necessariamente essere proprio *lo stesso* per cui si viene attualmente condannati o, quantomeno, uno dei due previsti dall'art. 116 nn. 1) e 2), oppure sia sufficiente un reato « della stessa indole » (art. 101 cod. pen.).

Le opposte soluzioni possibili del primo interrogativo, sotendono le due contrapposte esigenze dettate, l'una dalla *ratio* della norma che imporrebbe di applicare la sanzione accessoria anche solo nel caso di « prova certa » della commissione del precedente reato e, l'altra, dal rispetto della presunzione di non colpevolezza che richiederebbe, per contro, di attendere il giu-

dicato. E proprio in questo secondo senso orienta peraltro anche già il solo dato letterale che, facendo riferimento alla « recidiva », non può non aver recepito il termine nella comune accezione che presuppone la condanna irrevocabile.

Il secondo interrogativo riceve, invece, differente risposta, a seconda che si ritenga che l'espressione « recidiva specifica » sia stata usata in senso lato (e cioè equivalente a precedente condanna per reato della stessa indole), secondo il significato tradizionale del termine; oppure, ci si convinca che l'espressione sia stata impiegata, invece, in senso stretto (e cioè come equivalente a ricaduta nello stesso reato), come potrebbe indurre a pensare un passo della « Relazione ». L'interpretazione più aderente alla *ratio* della norma è, a nostro avviso, la seconda. Ed infatti le pene accessorie in parola si applicano, nella logica del riformatore, a coloro che si presume possano in futuro commettere nuovi reati di emissione di assegni « a vuoto » o senza autorizzazione e proprio al fine di prevenire un siffatto pericolo. Ora, questa prognosi può ben essere formulata anche nei confronti di chi ha già subito condanna per un reato che, pur non costituendo violazione della medesima disposizione di legge, è purtuttavia sintomatico di una personalità incline alla commissione di fatti « fraudolenti ».

4. — Analizzando, poi, le sanzioni prospettate nel disegno di legge in parola, alla luce dei criteri cui dev'essere ispirata una razionale ed efficace politica criminale, si possono, a nostro avviso formulare due osservazioni critiche.

Innanzitutto, la pena del divieto di emissione di assegni è stabilita in misura fissa, cosicché non ne è consentito l'adattamento al caso concreto. Ed infatti, pur se la misura è minacciata solo « per i casi più gravi » o di « recidiva specifica », non riteniamo che le due ipotesi siano significative di una carica offensiva e di una capacità a delinquere di intensità sempre così uniforme da consentirne una compiuta valutazione attraverso uno strumento sanzionatorio rigido. Pertanto, anche senza voler sostenere che la gradualità debba essere una caratteristica costante della sanzione penale come tale, sarebbe più opportuno procedere ad una modifica che renda la misura in parola flessibile tra un minimo ed un massimo predeterminati.

In secondo luogo, tanto il divieto di emissione di assegni, che la pubblicazione della sentenza di condanna, pur presen-

tando quella caratteristica polivalenza di funzioni cui abbiamo accennato, sono però chiamate ad assolvere prevalentemente una finalità punitivo-neutralizzatrice.

Ora, come la più recente ed autorevole dottrina in materia ha sottolineato, sanzioni costruite in quella chiave sono particolarmente idonee a colpire quei soggetti normalmente o « super » inseriti, nei confronti dei quali non ha nessun senso porre un problema di reimmissione fisiologica nel tessuto sociale.

Senonché, la quotidiana esperienza giudiziaria insegna che i reati di emissione di assegni « a vuoto » o senza autorizzazione vengono commessi tanto da soggetti ben collocati all'interno della compagine sociale, quanto da soggetti che si trovano in condizioni di emarginazione sociale e vivono, come si dice, « di espedienti ».

Per quest'ultima categoria di autori le sanzioni prospettate dal progetto non sembrano quindi le più raccomandabili; anzi, specialmente la pubblicazione della sentenza di condanna, potrebbe, addirittura, essere di ostacolo al reinserimento del reo, anche laddove se ne presenti una concreta possibilità.

Le strade che si possono, in via logica, percorrere per eliminare questo inconveniente sono essenzialmente due.

Seguendo la prima, si potrebbe agire in via interpretativa sui presupposti che fanno scattare le misure e negare che ci si trovi in presenza di uno dei « casi più gravi » allorché il fatto è commesso da un soggetto « emarginato ». Soluzione, però, estremamente fragile e inappagante. Fragile, per il duplice motivo che resterebbe affidata al soggettivismo del magistrato (per non dire al suo « buon cuore ») e che non potrebbe evitare il difetto che si propone di eliminare, allorché ricorre la « recidiva specifica » che, almeno in relazione ai reati in questione ben può essere frutto proprio del mancato inserimento sociale. Inappagante, perché comporterebbe, nella quasi totalità dei casi, la pura e semplice sospensione condizionale della sanzione principale che, proprio con riguardo al tipo di soggetti di cui si discute, apparirebbe davvero come un inutile provvedimento clemenziale.

Sembra dunque preferibile imboccare la seconda delle vie cui si faceva cenno e cioè quella di una modifica legislativa.

E le alternative che si presentano in proposito, scartata subito quella di rendere *tout court* facoltativa l'irrogazione delle due pene accessorie, perché l'iniziativa del riformatore sarebbe

in tal modo completamente frustrata, sono essenzialmente due.

La soluzione teoricamente preferibile sarebbe quella di prevedere la possibilità della sospensione di una o di entrambe le sanzioni complementari, *allorché il giudice ritenga che, nel caso concreto, la loro irrogazione sarebbe di ostacolo al reinserimento sociale del condannato*, affiancando al provvedimento sospensivo un intervento assistenziale del servizio sociale. Una norma così congegnata costituirebbe nel nostro ordinamento penale un'assoluta novità, introducendo, sia pure limitatamente ad un ben circoscritto settore di reati, l'istituto della sospensione condizionale con affidamento in prova, già ben conosciuto in alcuni ordinamenti stranieri.

Questa soluzione non sarebbe, però, concretamente praticabile per l'insostenibilità dei costi che l'intervento del servizio sociale, presumibilmente molto frequente, visto il preoccupante ripetersi dei reati qui considerati, comporterebbe e, comunque, un impegno assistenziale sarebbe sproporzionato per eccesso, rispetto alla gravità del reato. Purtuttavia, si potrebbe ancora migliorare il progetto. Basterebbe prevedere la possibilità di sospendere una o entrambe le misure, sempre alle condizioni precedentemente precisate, e ampliare la gamma degli obblighi cui subordinare la sospensione, aggiungendovene alcuni che si prestino a favorire il reinserimento sociale del reo, sul modello di quelli già previsti per l'affidamento in prova (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) e attinenti soprattutto al lavoro, ai rapporti con la vittima e con la famiglia, all'isolamento da ambienti potenzialmente criminogeni; con conseguente modifica in tal senso dell'art. 68 del progetto. L'imposizione di questo tipo di prescrizioni dovrebbe essere, nell'ipotesi qui considerata, sempre obbligatoria.